



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 09/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 09/07/2015 al n. 92702 con la quale la Sig.ra Genco Rosa Maria, nata a XXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 24/12/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45969 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica e, tra gli altri, alla Sig.ra Genco Rosa Maria che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 23172 del 10/05/2021, del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, dalla quale si evince che la sopra citata dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. 9/2021;

VISTA la nota prot. n. 49153 del 17/05/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il DA n. 1589 del 04/04/1985 registrato alla Corte dei Conti il 17/04/1985, Reg. n. 4, Fgl. n. 298, con il quale la Sig.ra Genco Rosa Maria, è nominata, a decorrere dal 04/04/1985, Dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della Regione di cui all'art. 8 della tabella "B" della L.R. n. 145/80;

VISTO il DA n. 279 del 12/02/1986 registrato alla Corte dei Conti il 14/03/1986, Reg. n.2 Fgl. n.373 di conferma nel ruolo, da cui risulta che la Sig.ra Genco Rosa Maria ha iniziato a prestare effettivo servizio in data 10/05/1985;

VISTO il DDG n. 10422 del 10/11/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 414 il 13/12/2004, con il quale la Sig.ra Genco Rosa Maria, ai sensi e per gli effetti D.P.Reg. n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "C" Istruttore Direttivo, posizione economica "C6" a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO il DDS n. 2832 del 17/06/2015 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1258 il 22/06/2015 con il quale, alla Sig.ra Genco Rosa Maria, è consentito il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza del periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica 04/04/1985 e quella economica 10/05/1985, pari a mesi 1 e giorni 6;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Sig.ra Genco Rosa Maria alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XXXX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 10/05/1985 al 30/05/2021	36	00	21
Periodo riscattato (DDS n. 2832/15)	00	01	06
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>01</b>	<b>27</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *"I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021"* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

#### **D E C R E T A**

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Genco Rosa Maria, nata a XXXX, Istruttore Direttivo, e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

Art. 2) Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3) Alla Sig.ra Genco Rosa Maria qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 articolo 1, comma 42 lettera I, modificato dall' art. 21 del D.Lgs n. 39 del 8/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo, li 24/05/2021

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

Firmato

Visto:si pubblici

F.to Il Dirigente del Servizio 3

G.G. Palagonia

“Originale agli atti d'ufficio”